

## **UFFICIO CATELLONISTICA – PUBBLICITA' C/TERZI**

••••••••••

### **Rimborsi**

Il rimborso di somme non dovute e già pagate dall'utente può essere richiesto entro cinque anni dal versamento o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone.

Le richieste di rimborso devono essere presentate con apposita istanza presentata in carta libera nelle seguenti modalità:

Tramite e-mail all'indirizzo [cimp@comune.torino.it](mailto:cimp@comune.torino.it)

- di persona previa richiesta di appuntamento ai seguenti n. telefono 011.01124641/20309 presso l'ufficio Gestione CANONE (uff. 319)
- tramite posta al seguente indirizzo: Città di Torino - Divisione Servizi Finanziari – Area Tributi e Catasto - Unità Operativa Pubblicità Permanente/Temporanea e Pubbliche Affissioni - Contenzioso Riscossione - Corso Racconigi, 49 - 10139 Torino.

L'istanza deve essere accompagnata dalla documentazione attestante il diritto al rimborso (comprese le ricevute di pagamento del canone) e dalla fotocopia del documento di identità del richiedente in caso di presentazione via e-mail e a mezzo posta.

L'Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento n. 395, trovano applicazione le norme del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie vigente (Regolamento n. 267).

### **Procedimento sanzionatorio**

Artt. 32 e 33 del Regolamento Canone Unico n. 395.

Sono considerate abusive tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione in corso di validità. Sono considerate difformi tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate dall'autorizzazione in particolare per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche per mezzo di pubbliche affissioni effettuata senza la prescritta autorizzazione si applicano un'indennità e una sanzione amministrativa pecuniaria. L'indennità è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari fosse stata autorizzata maggiorato del 50 per cento, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari all'ammontare della stessa indennità.

Per le difformità sopra descritte che comportano un incremento del canone si applica un'indennità pari al canone che si sarebbe dovuto pagare, se l'installazione fosse stata conforme, maggiorato del 50 per cento.

Ai fini della determinazione dell'indennità e della sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità a carattere permanente si presume effettuata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui viene accertata; la pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

La sanzione amministrativa irrogata sulla base dell'indennità sopra descritta è ridotta nella misura di 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo (l'importo costituito da indennità + sanzione ridotta viene riportato esplicitamente sull'accertamento esecutivo stesso).

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. del Codice della Strada.

Per tutte le violazioni del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi del D.Lgs. 267/ 2000, secondo una gradualità che è stata stabilita con la Deliberazione n. 658 del 20/07/2021 della Giunta Comunale.

## **Sanzioni Accessorie**

Art. 34 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale n. 395.

Per gli impianti abusivi o installati in modo difforme, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il competente Ufficio Comunale diffida l'interessato a provvedere direttamente ed a proprie spese entro 10 giorni alla rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio addebitando al responsabile le spese sostenute. In attesa della rimozione provvede l'Ufficio alla copertura.

L'Ufficio provvede alla rimozione immediata degli impianti abusivi, per ragioni attinenti la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Per i mezzi pubblicitari collocati e/o realizzati in modo difforme, rispetto a quanto autorizzato, per i quali è stato redatto un processo verbale di contestazione, il competente Ufficio Comunale intima al responsabile della violazione il ripristino della pubblicità in modo conforme all'autorizzazione rilasciata entro un termine prefissato. La mancata osservanza del termine previsto, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e l'obbligo di rimozione. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi ed oggetto delle previste sanzioni.

## **Regolarizzazione dei mezzi pubblicitari**

Art. 35 del Regolamento Canone Unico n. 395.

Qualora il soggetto sanzionato per aver collocato mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può presentare domanda di mantenimento in opera, redatta ai sensi del presente Regolamento,

Qualora non sia possibile presentare la predetta domanda nei termini di scadenza della diffida descritta nel paragrafo precedente, è possibile presentare istanza di proroga dell'atto di diffida alla rimozione.

La diffida alla rimozione è sospesa per il tempo necessario al concludersi del procedimento di autorizzazione. In caso di diniego di questa, il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.

Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto il 1 gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto l'indennità e la relativa sanzione. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone ordinario.

I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono presentare domanda di mantenimento in opera con autodenuncia (vedi istruzioni e modulo MOS D10B 18 - formato PDF - 20 Kb). Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario, un'indennità raggugliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un terzo.

Non sono ammessi il mantenimento in opera e la presentazione di domanda di regolarizzazione qualora i mezzi pubblicitari costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e dell'ordine pubblico.

## **Segnalazioni, reclami e ricorsi. Modalità di presentazione**

Il Servizio Pubblicità è a disposizione per ascoltare, accettare e registrare eventuali suggerimenti e/o reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati nella presente Carta. Il personale di sportello è adeguatamente formato per assistere l'utente nella presentazione di una segnalazione, un reclamo o un ricorso.

### **Segnalazioni**

La segnalazione, in forma verbale, può essere fatta per telefono o presso lo sportello; riguarda generalmente casi non specifici e può avere immediato riscontro. Il cittadino per avere riscontro scritto a quanto segnalato è invitato a formalizzarla attraverso il reclamo.

## **Reclami**

Il reclamo deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l'accertamento di quanto segnalato.

I reclami possono essere presentati:

- agli sportelli, utilizzando l'apposito modulo
- per e-mail all'indirizzo: [cimp@comune.torino.it](mailto:cimp@comune.torino.it)
- per posta: Servizio Pubblicità - C.so Racconigi, 49 - 10139 Torino
- attraverso l'URP della Città di Torino: piazza Palazzo di Città, 9/a - 10122 Torino; e-mail: [urp@comune.torino.it](mailto:urp@comune.torino.it) scaricando il modulo dal sito della Città
- mediante il form on line (GST) reperibile cliccando sullo specifico link denominato "Filo diretto con i cittadini" che collega direttamente all' e-mail del Servizio Pubblicità o alla PEC dell'Area Tributari e Catasto
- Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo sarà fornita risposta scritta.

## **Ricorsi**

Il ricorso può essere presentato avverso:

1. avvisi di pagamento e atti di accertamento relativi al canone
2. provvedimenti di diniego dell'autorizzazione

Ricorso avverso avvisi di pagamento e atti di accertamento relativi al canone  
Il ricorso avverso avvisi di pagamento e atti di accertamento relativi al canone può essere presentato secondo le seguenti modalità e termini. E' possibile presentare ricorso sia in via amministrativa sia in via giudiziaria.

In via amministrativa (autotutela) il ricorso si propone alla Città di Torino – Dipartimento Risorse Finanziarie - Divisione Tributi e Catasto - U.O. Autorizzazioni Pubblicità Permanente Temporanea, Contenzioso e Pubbliche Affissioni - Corso Racconigi, 49 - 10139 Torino nel termine di 30 giorni dal ricevimento o dalla notifica dell'atto, al fine di richiederne l'annullamento totale o parziale. L'istanza deve essere motivata e corredata della necessaria documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Istanza di autotutela (formato PDF, 29Kb)

In via giudiziaria è possibile contestare la legittimità degli avvisi di pagamento e degli atti di accertamento relativi al Canone Unico Patrimoniale mediante ricorso da formularsi davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi dell'Art. 1, comma 792 della Legge 160 del 27/12/2019 e dell'Art. 32 Decreto Legislativo 150 del 01/09/2011 in materia di opposizione a procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali ed entro il termine di 60 giorni dalla notifica/ricevimento dell'atto.

Ricorso avverso provvedimenti di diniego dell'autorizzazione corso in sede giurisdizionale è proposto in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sede a Torino in Via Confienza 10 – C.A.P. 10129 – TEL. 011 5776411 – FAX 011 - 539265. Può essere presentato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'atto da impugnare.

In caso di proposizione di Istanza di Ricorso si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 47.